



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 407 del Registro

OGGETTO: Estinzione della Comunità Montana del Gargano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTA la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 in forza della quale, a modifica delle pertinenti disposizioni in materia recate dalla l.r. 19 dicembre 2008, n. 36, si dispone la soppressione di tutte le Comunità Montane della Regione Puglia, previste e regolate dalla l.r. 4 novembre 2004, n. 20;

VISTI i decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 221, 222, 223, 224, 225 e 226, tutti datati 8.3.2010 con i quali, al fine di disciplinare la suddetta soppressione, sono nominati appositi Commissari per la gestione delle attività di liquidazione e la predisposizione di un piano di successione per ciascuna Comunità;

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36, recante *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36, da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2010, n. 5*, che detta nuove disposizioni in materia di riordino delle Comunità Montane, modificandone il procedimento di liquidazione sulla base del principio della successione a titolo generale della Regione Puglia, ad eccezione delle fattispecie analiticamente disciplinate dalla stessa norma;

RILEVATO che le appena citate disposizioni prevedono, in particolare, l'assegnazione di funzioni, compiti, attività ancora in essere ai soggetti individuati destinatari per il loro successivo trasferimento, l'acquisizione al patrimonio regionale dei beni mobili e immobili e la mobilità del personale appartenente alle cessate Comunità, presso l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (A.R.I.F.);

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale nn. 68, 69, 70, 71, 72 e 91 del 05.02.2013 che, in attuazione del citato precetto, approvano gli elenchi dei beni mobili e immobili trasmessi dai Commissari liquidatori pro – tempore;

RILEVATO che, in base alla nuova disciplina, la Regione Puglia subentra nei rapporti attivi e passivi non esauriti esistenti in capo alle sopresse Comunità Montane (comma 6, art. 5, l.r. n. 36/2008) e succede, ai sensi dell'articolo 110 del Codice di procedura civile, in tutti i giudizi attivi e passivi delle medesime Comunità (comma 7, art. 5, cit. l.r. n. 36/2008), ad eccezione di quelli di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.5 della legge regionale n. 36/2008, come novellata dall'art. 1 della citata l.r. n. 36/2012;



REGIONE PUGLIA

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale nn. 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 del 15.10.2013 che individuano i rapporti giuridici, amministrativi ed economici già in capo alle predette Comunità montane soppresse e li assegnano ai soggetti successori;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2013, n. 26, *“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013”* che all'articolo 29 dispone, tra l'altro, la decadenza dai rispettivi incarichi dei Commissari liquidatori pro tempore e la contestuale nomina di un Commissario liquidatore unico a valere per tutte le soppresse Comunità montane;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 agosto 2013, n. 550 con cui il dott. Giuseppe Marotta é stato nominato Commissario liquidatore unico delle Comunità montane;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 1° ottobre 2013, n. 1809 che, in attuazione del precetto di cui all'art. 29 della l.r. n.26/2013, modifica la disciplina per l'acquisizione al patrimonio regionale di beni immobili e consente ai comuni interessati di inoltrare dettagliate proposte di utilizzazione e/o valorizzazione dei beni immobili, mediante la concessione degli stessi beni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 29 luglio 2014, n. 1632 che in modo più puntuale identifica taluni cespiti immobiliari già individuati negli elenchi trasmessi dai Commissari liquidatori pro tempore, di cui ai citati provvedimenti di G.R. n. 91/2013 e n. 1809/2013;

VISTO l'art. 7 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 *“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014”* che, novellando l'art. 5 della l.r. n. 36/2008, introduce ulteriori disposizioni in materia di soppressione delle Comunità Montane stabilendo, in particolare, il trasferimento di taluni beni immobili ai Comuni territorialmente competenti alla loro gestione, in quanto strumentali all'esercizio di funzioni e servizi di esclusiva competenza comunale (commi 8bis e 8ter, art. 5, l.r.n. 36/2008);

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 11 dicembre 2014, n. 2578 che detta disposizioni in ordine alla conservazione del materiale documentale degli Enti comunitari;

VISTO il comma 4, art.3 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 52 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia”* che sostituendo il comma 8, articolo 5 della l.r. n. 36/2008, già precedentemente modificato con le richiamate disposizioni (art. 7 l.r. n. 5/2010 e art. 1 l.r. n. 36/2012), autorizza la Regione Puglia a concedere i beni mobili e immobili già appartenenti alle Comunità Montane ai Comuni che esercitano le funzioni e i compiti connessi alla promozione dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano e all'A.R.I.F. per lo svolgimento dei compiti e funzioni in materia di lotta agli incendi boschivi e impianti irrigui;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 3 febbraio 2015, n.72 che disciplina le procedure per la dismissione delle quote di partecipazione azionarie e societarie già detenute dalle Comunità montane;



REGIONE PUGLIA

VISTA la legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia”* che all’articolo 55 integra l’elenco dei beni immobili già appartenenti alle Comunità Montane di cui al comma 8, articolo 5 della l.r. n. 36/2008, come novellato dall’art. 7, l.r. n. 37/2014;

VISTO l’art. 13 della legge regionale 9 agosto 2016, n. 23 di *“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018”* che, al fine di dare concreta attuazione al comma 6, articolo 5, della l.r. n. 36/2008, dispone che la Regione Puglia eroghi agli Enti montani in difficoltà finanziaria, dietro documentata richiesta da parte del Commissario liquidatore unico, le somme occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai debiti contratti dalle stesse comunità, riconosciuti certi, liquidi ed esigibili con appositi decreti commissariali, ivi compresi i debiti relativi all’estinzione dei mutui, non assistiti dal rimborso da parte della competente Amministrazione centrale;

RILEVATO che il menzionato articolo 13, cit. l.r. n. 23/2016 autorizza il Commissario Liquidatore unico a definire accordi transattivi con i creditori degli Enti montani, nel rispetto dei criteri colà definiti (comma 2, art. 13) e a provvedere all’assunzione degli atti di gestione (comma 4, art. 13) finalizzati al pagamento dei debiti contratti dalle comunità in difficoltà finanziaria;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 1705 del 08.11.2016 che nel modificare le disposizioni dettate al comma 5, art.13, della l.r. n. 23/2016, statuisce, tra l’altro, che i provvedimenti di impegno e liquidazione per il pagamento delle pendenze debitorie contratte dalle Comunità montane, sono autorizzati entro i limiti degli accertamenti contabili effettuati mediante l’iscrizione in parte entrata del bilancio regionale dei crediti delle Comunità Montane;

VISTO l’art.24 della legge regionale 9 agosto 2017, n. 36 di *Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia* che, nel modificare l’articolo 5 della l.r. n. 36/2008, autorizza (comma 7bis, art. 5, l.r. n. 36/2008) il Commissario Liquidatore a compiere per conto della Regione Puglia ogni attività stragiudiziale nell’interesse delle sopresse Comunità Montane;

RICHIAMATO il punto 7) del dispositivo della citata deliberazione di Giunta regionale 15 ottobre 2013, n. 1906 recante *“Comunità montana del Gargano soppressa; disposizioni per il passaggio delle funzioni, dei compiti e delle attività ai sensi dell’art. 5 bis, comma 3, della l.r. n. 36/2008, introdotto dall’art. 2 della l.r. n. 36/2012”* che rinvia ad apposito provvedimento di G.R. eventuali questioni che dovessero emergere successivamente alla estinzione della Comunità;

RILEVATO che il comma 2, art. 6 della menzionata legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 *“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014”* ha statuito che l’avanzo di amministrazione risultante alla data di estinzione di ciascuna Comunità montana è destinato nell’ambito dell’U.P.B. 06.02.01 – attuale Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) 66.03 - per il 50 per cento del relativo ammontare al finanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione n. 1110067, denominato *“Fondo svalutazione crediti - sopresse Comunità montane”* e per il restante 50 per cento al finanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione n. 1110099, denominato *“Fondo passività pregresse - sopresse Comunità montane”*;



REGIONE PUGLIA

RICHIAMATE le ulteriori disposizioni finanziarie introdotte in ordine all'estinzione delle Comunità montane dai commi 1 e 2, art.3 della l.r. n. 52/2014 che autorizzano la Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto di estinzione di ciascuna Comunità montana, a effettuare le occorrenti variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Puglia, con deliberazione da comunicare al Consiglio regionale ai sensi del comma 6ter, art. 42 della l.r. n.28/2001;

RICHIAMATO il comma 6 dell'art. 5bis della l.r. n. 36/2008 in base al quale l'estinzione di ciascuna Comunità montana soppressa è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale a conclusione delle attività di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo;

ACCERTATO, con specifico riferimento alla soppressa **Comunità montana del Gargano**, che le attività propedeutiche alla dichiarazione di estinzione di cui innanzi, risultano compiute e, in particolare:

- il **personale** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in attuazione al comma 3, art. 5bis della l.r. n. 36/2008, a decorrere dal 1° settembre 2014 è stato trasferito nei ruoli dell'organico dell'A.R.I.F. (deliberazione del Direttore Generale 22 agosto 2014, n. 208) con la posizione giuridica ed economica in godimento, nonché, l'anzianità di servizio maturata all'atto del trasferimento;

- i beni **mobili e mobili registrati** già analiticamente individuati con deliberazione di G.R. n. 91/2013 risultano acquisiti nell'inventario informatizzato regionale e concessi a titolo gratuito, ai sensi del comma 8, art.5, l.r. n. 36/2008, come novellato dal comma 4, articolo 3, l.r. n. 52/2014, in favore dell' A.R.I.F.;

- i beni **immobili** analiticamente individuati a seguito della approvazione dei relativi elenchi con le menzionate deliberazioni di G.R. nn. 91/2013, 1809/2013 e 1632/2014 sono stati trasferiti con distinti decreti del Presidente della Giunta regionale come di seguito:

- al **patrimonio della Regione Puglia**, ai sensi del **comma 8**, art. 5, l.r. n. 36/2008:
 - a) **Centro Comunitario** - sede, sito nel Comune di Monte Sant'Angelo, risulta trasferito, nell'intera consistenza, con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 maggio 2014, n. 280 al **patrimonio della Regione Puglia**; con successivo provvedimento di Giunta regionale 23 settembre 2014, n.1886, è stata disposta, ai sensi del comma 4bis art. 5bis l.r. n. 36/2008 ss. mm. e ii, la concessione gratuita al medesimo Comune e all'A.R.I.F.;
 - b) **Palazzo della Bella** sito nel Comune di Vico del Gargano, con Decreto del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2015, n. 497 risulta trasferito, nell'intera consistenza, al **patrimonio della Regione Puglia**; con successivo provvedimento di Giunta regionale 22 dicembre 2015, n.2387 è stata disposta, ai sensi del comma 4bis art. 5bis l.r. n. 36/2008 ss. mm. e ii, la concessione, a titolo gratuito, al medesimo Comune;



REGIONE PUGLIA

- **nella disponibilità del Comune di San Giovanni Rotondo**, titolare dell'amministrazione dei beni di uso civico della propria comunità:
- a) **Masseria Agropolis** sita nel Comune di San Giovanni Rotondo, realizzato dalla Comunità Montana del Gargano su terreno soggetto ad "usi civici" concesso in diritto di superficie dal Comune di San Giovanni Rotondo all'Ente montano con contratto pubblico rep. n.3639 del 20/07/1989, vincolandone la destinazione al conseguimento delle finalità pubbliche; **il suo utilizzo rimaneva subordinato al procedimento di legittimazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa relativa agli usi civici**, ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. n. 1766/1927 e degli artt. 25 e 26 del R.D. n.332/1928 e art. 9 della L.R. n. 7/1988.

Il **comma 8ter**, art. 5, l.r. n. 36/2008, dispone la concessione gratuita al medesimo Comune per l'esercizio di funzioni e servizi comunali.

Alla luce di quanto è emerso dai recenti approfondimenti sulla disciplina degli usi civici, di cui alla nota prot. n. AOO_079_ 4295 del 09.04.2021 della Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, si è rilevato che **la Comunità Montana del Gargano non è titolare del diritto del bene**, in quanto, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927 (I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, alienarli - i terreni - o mutarne la destinazione), ***i beni di uso civico appartengono alla comunità dei residenti del Comune di San Giovanni Rotondo (...), sia complessivamente considerata che come composta dai residenti "uti singuli", comunità che vanta su quei territori un diritto collettivo di natura reale.***

La norma regionale, di cui al comma 8, art. 5 della l.r. n. 36/2008 ss.mm.ii risulta inapplicabile nella parte (comma 8ter, lett. fbis) che prevede il trasferimento della Masseria Agropolis al patrimonio della Regione Puglia; **la Comunità Montana non ha titolo nel procedimento amministrativo ai fini della sdemanializzazione delle aree su cui insiste la Masseria Agropolis e della successiva alienazione dell'immobile, essendo adempimenti di prerogativa comunale ai sensi della vigente normativa in materia di usi civici.**

L'area interessata, in quanto sottoposta agli usi civici, non è di proprietà del Comune di San Giovanni Rotondo, né della Comunità Montana, né della Regione Puglia, ma appartiene alla comunità dei residenti del Comune di San Giovanni Rotondo: **la titolarità dell'amministrazione è in capo al Comune di San Giovanni Rotondo.**

- la **conservazione del materiale documentale**, in attuazione alla deliberazione di G.R. n.2578/2014, risulta affidata in custodia all'A.R.I.F.;

- il trasferimento delle **funzioni, dei compiti e delle attività** in capo alle strutture regionali (comma 2, 6, 7, art. 5, l.r. n. 36/2008) e agli altri soggetti successori subentranti (commi 3, 4, 5 art. 5, l.r. n. 36/2008) è stato ultimato, sulla base del piano di riparto disposto dalla menzionata deliberazione di G.R. n. 1906/2013 e dei menzionati provvedimenti integrativi;



REGIONE PUGLIA

- i fascicoli dei **contenziosi** risultano consegnati all'Avvocatura regionale per il prosieguo delle attività di cui al comma 7, art. 5, l.r. n. 36/2008;
- le **partite debitorie**, riconosciute con distinti Decreti commissariali, risultano estinte;
- i **mutui**, coperti dal *Contributo Sviluppo e Investimenti*, contratti dalla stessa Comunità con la Cassa Depositi e Prestiti, sono stati avviati all'estinzione;
- i **crediti** accertati dal Commissario liquidatore unico nei confronti degli Enti Locali e di altri Soggetti debitori in attuazione delle disposizioni impartite dalla citata deliberazione di G.R. n. 1705/2016 sono stati iscritti in parte entrata del Bilancio di previsione della Regione Puglia - esercizio finanziario 2016, nel pertinente capitolo n. 3065020: *Rimborso e Recupero vari effettuati da enti* e, in esecuzione delle disposizioni di cui al comma 6, art.13, cit. l.r. n. 23/2016, risultano avviate le procedure di riscossione coattiva;
- la **consistenza economico finanziaria** delle situazioni patrimoniali ed economiche della stessa Comunità verrà compiutamente disciplinata nell'ambito di un apposito provvedimento di Giunta regionale di variazione al bilancio regionale annuale e pluriennale, in attuazione alle richiamate disposizioni regionali (comma 2, art.6, l.r. n. 37/2014 e commi 1 e 2, art.3, l.r. n. 52/2014);

RITENUTO pertanto necessario procedere alla dichiarazione di estinzione della **Comunità montana del Gargano** ai sensi del richiamato comma 6, art. 5**bis** della più volte citata l.r. n.36/2008;

DECRETA

Art. 1

La Comunità montana del Gargano è dichiarata estinta a far data dal 1° gennaio 2022.

Art. 2

Il Commissario Liquidatore unico delle Comunità montane pugliesi, dott. Giuseppe MAROTTA, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 agosto 2013, n. 550, cessa le funzioni connesse all'incarico della Comunità montana del Gargano alla data di estinzione della medesima Comunità.

Art. 3

La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto di estinzione della Comunità, in attuazione alle disposizioni regionali di cui al comma 1, articolo 3 della l.r. n. 52/2014, è autorizzata a effettuare le occorrenti variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Puglia con deliberazione da comunicare, ai sensi del comma 6ter, art. 42, l.r. n. 28/2001, al Consiglio regionale.



REGIONE PUGLIA

Art. 4

Le poste creditorie e debitorie accertate dal Commissario liquidatore unico che afferiscono ai rapporti tra la Comunità Montana del Gargano e la stessa Regione sono annullate.

Art. 5

La Sezione Enti Locali, in raccordo con le strutture regionali, coordinerà le eventuali questioni che dovessero emergere successivamente alla estinzione della Comunità.

Art. 6

Dal presente decreto non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 7

Il presente decreto è dichiarato esecutivo alla data dell'adozione.

Il presente decreto:

- sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà notificato dalla Sezione Enti Locali a:
 - Commissario Liquidatore Unico delle Comunità Montane;
 - Direttore Generale dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali;
 - Direttori dei Dipartimenti della Giunta regionale e per il loro tramite alle Sezioni di appartenenza;
 - Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;
 - Consiglio regionale;
 - Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;
 - Prefetture pugliesi;
 - Comuni già appartenenti all'estinta Comunità Montana;
 - Ufficio accorpato delle Comunità Montane pugliesi.

Bari, addì 12 novembre 2021

EMILIANO



EMILIANO
MICHELE
12.11.2021
15:54:00 UTC